

## Informazioni su avvisi di pagamento

I Consorzi di Bonifica hanno conseguito direttamente dalla legge statale e regionale (art. 54 comma 1, art. 59 comma 2 del R.D. n. 215/1933, art. 860 c.c. e art. 10 L.R. Lazio n. 4/1984) il potere di imporre i contributi consortili, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra - agricoli ricadenti nel comprensorio di bonifica.

Il contributo imposto dal Consorzio ha natura tributaria e per la riscossione si applicano i D.P.R. n.602/73 e n. 43/98, modificati rispettivamente dal D. L.gs n. 46/99 e dal D.Lgs n. 112/99.

Il contributo è un onere reale, gravante sugli immobili, a cui si applicano le norme sulle obbligazioni indivisibili e sulla solidarietà: la comproprietà degli immobili comporta un'obbligazione plurisoggettiva indivisibile a carico dei proprietari consorziati ai sensi dell'art. 1317 cc. a cui si applica la disciplina delle obbligazioni solidali (artt. 1292 e ss c.c.).

Il contributo di bonifica è unitario e non è frazionabile tra i comproprietari. Il pagamento deve essere effettuato dal proprietario/comproprietario primo intestatario. Il primo intestatario può esercitare il diritto di voto ed è eleggibile agli Organi di Amministrazione, in applicazione della Legge Regionale del 21 Gennaio 1984 n. 4 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica" e dello [Statuto](#) dell'Ente adottato con [delibera n. 1207/C](#) del 29/07/2021.

Il contributo di bonifica è **annuale**, ai sensi dell'art. 125 del R.D. del 8 maggio 1904 n. 368 "Regolamento per la esecuzione del TU della L. 22 marzo 1900 n. 195 e della L. 7 luglio 1902 n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi."

I dati relativi agli immobili soggetti a contributo vengono desunti dalla banca dati dell'Agenzia del Territorio (UTE) al 31 Dicembre ed eventuali aggiornamenti pervenuti entro la stessa data. Si suggerisce di verificare la corrispondenza dei dati riportati sul presente avviso e di comunicare ai nostri uffici, anche telefonicamente, le eventuali anomalie o variazioni relativamente alla proprietà od alla consistenza dei beni, nonché all'indirizzo di destinazione dell'avviso. L'indirizzo di recapito degli avvisi non è necessariamente quello di uno degli immobili soggetti a tributo.